

**Bruxelles, 11 luglio 2025
(OR. en)**

**11518/25
ADD 1**

**EF 239
ECOFIN 987
DELECT 98**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2025) 4338 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell'uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 4338 annex.

All.: C(2025) 4338 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2025
C(2025) 4338 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell'uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili

ALLEGATO

PARTE I

ESTENSIONI E MODIFICHE CHE RICHIEDONO L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI ("SOSTANZIALI")

1. Modifiche significative della struttura o dell'organizzazione delle unità di negoziazione di un ente per le quali è stata concessa l'autorizzazione a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando modelli interni alternativi, comprese modifiche significative dei modelli di contabilizzazione (*booking model*), della struttura di gestione dei rischi o della strategia di business, inclusi i casi seguenti:
 - (a) modifiche significative apportate quando l'ente intende applicare per la prima volta trasferimenti interni del rischio;
 - (b) modifiche significative apportate quando le unità di negoziazione riflettono per la prima volta il rischio di cambio (FX) o il rischio di posizione in merci all'esterno del portafoglio di negoziazione;
 - (c) modifiche significative apportate quando le unità di negoziazione iniziano a includere posizioni in classi di attività diverse da quelle contemplate nell'autorizzazione a utilizzare i modelli interni alternativi.
2. Inclusione, nell'ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni, di un'unità di negoziazione che, al momento della richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 325 terquingages, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, non è contemplata nell'autorizzazione a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando modelli interni alternativi e che soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
 - (a) i sistemi di front-office o quelli informatici di tale unità di negoziazione sono diversi da quelli contemplati nell'autorizzazione a utilizzare i modelli interni alternativi;
 - (b) tale unità di negoziazione è ubicata in un paese terzo in cui, al momento della richiesta, non sono ubicate unità di negoziazione incluse nell'ambito di applicazione dei modelli interni alternativi;
 - (c) tale unità di negoziazione tratta posizioni in classi di attività diverse da quelle contemplate nell'autorizzazione a utilizzare i modelli interni alternativi.
3. Modifiche del metodo fondamentale per calcolare le misure delle perdite attese parziali di cui all'articolo 325 quinquages, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusa la scelta tra i metodi di simulazione storica, parametrica o Monte Carlo.
4. Modifiche del metodo fondamentale per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui all'articolo 325 quaterquingages, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese modifiche significative alla scelta dei fattori di rischio sistemici o alla struttura di correlazione del modello.

PARTE II

ESTENSIONI E MODIFICHE CHE RICHIEDONO L'INVIO DI UNA NOTIFICA CON INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Inclusione, nell'ambito di applicazione di un'unità di negoziazione che applica modelli interni alternativi, di classi di prodotti che richiedono tecniche di modellizzazione del rischio diverse da quelle contemplate nell'autorizzazione a utilizzare tali modelli interni alternativi, quali prodotti dipendenti dall'andamento del sottostante (*path-dependent*) o posizioni con sottostanti multipli, compresi i casi in cui una modifica dei modelli di contabilizzazione comporta che l'ente inizi a gestire internamente il rischio di prodotti per i quali trasferiva il rischio di mercato a un'altra entità del gruppo che non rientrava nell'ambito del massimo livello di consolidamento all'interno dell'Unione quando gli era stata concessa l'autorizzazione dell'uso dei modelli interni.
2. Modifiche della struttura o dell'organizzazione delle unità di negoziazione di un ente che consistono nella fusione o nella suddivisione delle unità per le quali è stata concessa l'autorizzazione a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando modelli interni alternativi, purché tali modifiche non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
3. Modifiche della metodologia utilizzata per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio conformemente all'articolo 325 octoquinquages del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Modifiche della metodologia di calcolo dei profitti e delle perdite effettivi o ipotetici, se tali modifiche hanno l'effetto di ridurre il numero di scostamenti di un'unità di negoziazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi, ripristinandone la conformità ai requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquinquages, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
5. Modifiche della metodologia di calcolo dei profitti e delle perdite ipotetici o teorici, se tali modifiche hanno l'effetto di aumentare il coefficiente di correlazione di Spearman o di ridurre la metrica del test Kolmogorov-Smirnov di un'unità di negoziazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi, modificandone la classificazione di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione¹, al fine di soddisfare i requisiti relativi all'assegnazione P & L di cui all'articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013.
6. Modifiche fondamentali della metodologia di convalida interna di cui all'articolo 325 tersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 che comportano variazioni significative nel modo in cui l'ente valuta le prestazioni e l'integrità complessive dei modelli interni alternativi, inclusi gli scenari seguenti:

¹ Regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione, del 14 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 novoquinquages e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2059/oj).

- (a) se l'ambito di applicazione della revisione della convalida interna, la sua frequenza o la quantità o la qualità delle prove e dei controlli effettuati sono ridotti;
 - (b) se vi sono modifiche significative del processo decisionale in atto per garantire che le risultanze e le raccomandazioni emerse dal processo di convalida siano adeguatamente tenute in considerazione dall'alta dirigenza dell'ente.
7. Modifiche strutturali, organizzative o operative dei processi chiave nelle funzioni di gestione del rischio o di controllo del rischio di cui all'articolo 325 duosexages, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese:
- (a) modifiche significative del quadro in materia di fissazione dei limiti;
 - (b) modifiche delle linee gerarchiche tali da comportare una perdita di informazioni o un cambiamento di referenti nell'alta dirigenza;
 - (c) modifiche della metodologia per le prove di stress tali da comportare differenze significative nei risultati di tali prove;
 - (d) modifiche delle politiche e dei processi di approvazione di nuovi prodotti o modifiche dei modelli interni.
8. Estensioni e modifiche fondamentali dell'infrastruttura informatica, compresa l'archiviazione dei dati, pertinenti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato mediante modelli interni alternativi, comprese:
- (a) l'estensione del sistema informatico ai modelli di prezzo dei fornitori;
 - (b) l'esternalizzazione, a fornitori di dati, delle funzioni centrali di raccolta dati;
 - (c) l'introduzione del cloud computing o dell'archiviazione dei dati sul cloud.